

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

**Delibera permanente n.
19 e 20 del Collegio dei Docenti dell'IC Zanellato di Monselice
Riunitosi in data 20-05-2025**

PREMESSA

Il Collegio dei Docenti elabora e adotta il presente Protocollo per tutte le attività che riguardano la valutazione degli apprendimenti, la certificazione delle competenze, lo scambio di informazioni tra i diversi ordini di istruzione ai fini della continuità e dell'orientamento. Scopo del Protocollo è definire in modo strutturato, all'interno dell'Istituto, modalità e criteri tesi ad assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione degli alunni, così da avere una linea di comportamento il più possibile comune e condivisa. Il Documento tiene conto della normativa vigente in merito alla valutazione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

DPR 22 giugno 2009, n. 122

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia:

**D. L.vo n. 286 del
19.11.2004**

Istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

D. L.vo n. 62 del 13 APRILE 2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

D. L.vo n. 66 del 13 APRILE 2017

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

D. M.le n. 741 del 3 OTTOBRE 2017

Le nuove norme sull'Esame di Stato conclusivo del I ciclo d'istruzione

Nota Miur n. 1865 del 10 OTTOBRE 2017

Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione

D. M. n.14/2024

Adozione nuovi modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo d'istruzione": Modello B (Scuola Secondaria di I grado) e Modello A (Scuola Primaria)

Legge n.92 del 20 AGOSTO 2019

"Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica"

Decreto ministeriale n. 183 del 7.9.2024,

Linee Guida per l'insegnamento dell'educazione civica

Legge 1° ottobre 2024, n. 150:

“Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”,

OM 3 del 9 gennaio 2025,

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado

Nota MIM 2867 del 23 gennaio 2025

Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

LA VALUTAZIONE SCOLASTICA COME PROCESSO COMPLESSO

*“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”
(D.Lgs.62/2017 art.1)*

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:

- ✓ *la verifica degli apprendimenti*, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curriculum di istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali;
- ✓ *la certificazione del raggiungimento dei livelli di padronanza delle competenze chiave di cittadinanza*, come previsto dal curriculum;
- ✓ *la valutazione del comportamento* che si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. Tale valutazione è espressa in decimi per la scuola secondaria e con un giudizio sintetico per la scuola primaria, come previsto dalla **Legge 1° ottobre 2024, n. 150** ;
- ✓ *la valutazione quadrimestrale* integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto;
- ✓ *la rilevazione costante nel grado di scuola dei livelli di padronanza delle competenze chiave europee raggiunti dagli alunni al fine di poterli certificare al termine della classe quinta della scuola primaria e al termine del primo ciclo. Il DM 14 del gennaio 2024 ha introdotto i nuovi modelli di certificazioni dei livelli di competenza degli alunni, fornendo modelli uguali su tutto*

1.1 Funzioni

La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sull'importanza dell'azione educativa, che deve sempre considerare per ciascun alunno il modo di essere, il ritmo di sviluppo e lo stile di apprendimento.



Le innovazioni intervenute nel sistema educativo di istruzione e di formazione italiano hanno imposto un profondo ripensamento sulle funzioni della valutazione scolastica. In particolare, è stato evidenziato che la tradizionale funzione accertativa del profitto degli studenti, espressa in termini numerici, i voti, o di giudizio sintetico e globale, è solo una delle molte funzioni cui la valutazione deve assolvere.

La ricerca pedagogico-educativa evidenzia le seguenti funzioni:

- **Diagnostica** ossia l'accertamento dei prerequisiti (quelle conoscenze e abilità che ogni alunno possiede all'ingresso dell'ordine di scuola) cognitivi ed affettivo-motivazionali, sulla base dei quali

si potranno attivare azioni didattiche necessarie a garantire a tutti gli studenti un adeguato percorso formativo.

- **Regolativa** serve a garantire con continuità e sistematicità un flusso di informazioni sull'andamento del processo educativo al fine di predisporre, attuare e mutare con tempestività e specificità, gli interventi necessari per l'ottimizzazione della qualità dell'istruzione.
- **Formativa** ha lo scopo di fornire a ciascun allievo un'informazione continua, analitica e accurata circa i suoi punti di forza e di debolezza nonché le modalità in cui procede nell'itinerario di apprendimento, al docente una serie di dati che gli permettano di assumere decisioni didattiche appropriate ai bisogni individuali degli allievi. Essa non si preoccupa di informare la famiglia e l'allievo circa la posizione da questi occupata rispetto al resto della classe, ma aiuta lo studente a superare gli ostacoli che emergono nel percorso di apprendimento e il docente a modificare le procedure, i metodi e gli strumenti utilizzati al fine di personalizzare e diversificare il sostegno educativo didattico.
- **Orientativa** mira a potenziare le competenze degli allievi e a guidarli attraverso i diversi feedback da parte dei docenti, verso una scelta che sia il più possibile conforme alla propria conoscenza, attitudine,
- **Sommativa** consente di analizzare al termine di un quadrimestre o di un anno scolastico gli esiti del percorso di formazione e di effettuare il bilancio complessivo delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti. Al termine di un ciclo d'istruzione essa si accompagna alla valutazione prognostica, che sostiene le decisioni circa l'orientamento per il successivo ciclo.

1.2 Tempi


L'anno scolastico è articolato in due periodi, i quadrimestri: il I dal mese di settembre al mese di gennaio, il II dal mese di febbraio a giugno. Tale scelta didattica-organizzativa è deliberata dal Collegio dei docenti all'inizio di ogni anno scolastico.

La valutazione, processo in continuo divenire, deve essere concentrata in tre momenti:

- **Valutazione iniziale:** fatta all'inizio dell'anno scolastico per rilevare i prerequisiti degli studenti, al fine di progettare l'azione educativa e didattica;
- **Valutazione in itinere:** fatta durante l'intero anno scolastico, e visibile sul registro elettronico, ha lo scopo di monitorare costantemente i livelli di apprendimento dei singoli studenti, controllare l'efficacia delle procedure seguite e verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, nonché impostare attività di recupero delle situazioni di difficoltà e/o svantaggio e valorizzare con attività di approfondimento le eccellenze;
- **Valutazione periodica e finale:** è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione con lo scopo di comunicare alla famiglia i risultati conseguiti dagli studenti e da valutazioni disciplinari espresse nelle forme e i modi prescritti dalla normativa.

Gli esiti delle valutazioni vengono tempestivamente trascritti sul registro elettronico affinché le famiglie, o chi esercita la responsabilità genitoriale, siano consapevoli del percorso di apprendimento dei propri figli.

1.3 Soggetti coinvolti nel processo di valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni



In quanto processo complesso e sistemico la valutazione degli esiti coinvolge diversi soggetti all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica.

Per quanto riguarda la valutazione interna, alunni e docenti ne rappresentano i soggetti principali, ma a livelli diversi anche la famiglia, attraverso il patto di corresponsabilità e gli organi collegiali, svolgono ruoli fondamentali.

Nella realizzazione del processo di verifica e valutazione, **alunne e alunni** sono coinvolti direttamente e attivamente, non solo perché ne sono oggetto le prestazioni in termini di abilità, conoscenze e competenze, ma anche nell'ottica di un processo di autovalutazione/co-valutazione con una forte valenza orientativa in cui, attraverso l'attività metacognitiva, i protagonisti del processo di apprendimento maturino progressivamente la consapevolezza delle proprie competenze sia a livello disciplinare che trasversale. **La famiglia** è un altro soggetto del processo di apprendimento delle alunne e degli alunni e della sua valutazione. Famiglia e scuola (intesa come insieme dei docenti e delle figure educative che in essa operano) costituiscono gli interlocutori della comunicazione educativa. La collaborazione e la sinergia di questi due agenti è fondamentale e imprescindibile per il raggiungimento del fine comune che è il successo formativo degli alunni, futuri Cives della società europea del domani. La famiglia matura consapevolezza circa lo svolgimento del processo di apprendimento e valutazione della/del propria/o figlia/o attraverso la lettura dei documenti strategici della scuola, le circolari

pubblicate sulla bacheca di Argo, la consultazione periodica del registro elettronico, attraverso la sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità. I colloqui con i docenti costituiscono un'altra importante occasione di confronto.

1.4 Oggetti della valutazione



Gli oggetti della valutazione sono sostanzialmente:

- **Gli apprendimenti** delle alunne e degli alunni, in termini di conoscenze, abilità e competenze;
- **Il comportamento**, inteso come atteggiamento nei confronti dell'esperienza scolastica e conseguimento di competenze sociali e relazionali;
- **I processi formativi**, intesi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
- **L'Autovalutazione tra pari** ossia la valutazione come apprendimento.

I Criteri della valutazione sono: l'impegno personale, il profitto desumibile dalle singole prove, i progressi rispetto al punto di partenza, la costanza nel tempo e il livello di autonomia operativa.

Nell'ambito degli apprendimenti, sono oggetto di valutazione: le conoscenze, le abilità e le competenze.

- **Le conoscenze** ossia "il sapere" che costituisce il patrimonio di una cultura; sono un insieme di informazioni, nozioni, dati, principi, regole di comportamento, teorie, concetti codificati e conservati perché ritenuti degni di essere trasmessi alle nuove generazioni.
- **Le abilità** ossia "il saper fare" che una cultura reputa importante trasmettere alle nuove generazioni, per realizzare opere o conseguire scopi. È abile colui che non solo produce qualcosa o risolve problemi, ma colui che conosce le ragioni di questo "fare", sa perché, operando in un certo

modo e rispettando determinate procedure, si ottengono determinati risultati.

- **Le competenze** ossia rispondere a un bisogno, risolvere un problema, eseguire un compito, realizzare un progetto. Non è mai un agire semplice, atomizzato, astratto ma è sempre un agire complesso che coinvolge tutta la persona e che connette in maniera unitaria e inseparabile il sapere (conoscenze) e il saper fare (abilità), il saper essere, i comportamenti individuali e le relazioni, gli atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali, le motivazioni e i fini. Per questo, nasce da una continua interazione tra persona, ambiente e società, e tra significati personali e sociali, impliciti ed espliciti.

2. Tipologia di prove

Nell'uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà conto dei seguenti criteri:

- ✓ Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno
- ✓ Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in classe
- ✓ Esplicitazione degli obiettivi che si verificano e dei criteri di correzione

A) PROVE SCRITTE

Prove strutturate: si tratta di prove oggettive o test.

Prove semi-strutturate: costituite da una serie di quesiti chiusi che richiedono agli alunni di formulare autonomamente i testi delle risposte, rispettando però alcuni vincoli prescrittivi capaci di renderli confrontabili con criteri di correzione predeterminati.

Prove non strutturate: questionari a risposta aperta, saggi brevi, testi e relazioni, interrogazioni.

Prove pratiche: esecuzioni strumentali, prove grafiche, costruzioni di oggetti, esercizi fisici, ecc.

Prove esperte: con questa espressione si intendono prove di verifica che non si limitino a misurare conoscenze e abilità, ma anche le capacità dell'allievo di risolvere problemi, compiere scelte, argomentarle, produrre un micro progetto o un manufatto; in pratica mirano a testare aspetti della competenza, proponendo problemi legati alla realtà. Il compito autentico o di realtà è un'azione finalizzata, qualcosa che l'alunno potrebbe svolgere nel mondo reale, che è significativa, realistica e impegnativa, che richiede l'esercizio concomitante di numerose abilità personali, sociali, cognitive e metacognitive e che implicano intenzionalità, progettualità e la mobilitazione di un'ampia gamma di conoscenze. Un compito autentico richiede agli alunni la pianificazione e il monitoraggio del proprio lavoro, la soluzione di problemi, la presa di decisione, la collaborazione con altri e la riflessione e la costruzione di un prodotto complesso.

B) PROVE ORALI

Colloqui, interrogazioni, audizioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte. **La valutazione delle interrogazioni deve essere comunicata sia agli alunni (per favorire il processo di auto-valutazione), sia alle famiglie.**

I docenti registreranno gli esiti delle verifiche nel registro on-line.

C) ALTRA TIPOLOGIA DI PROVE

- Verifiche di performance o comportamenti attesi: prove grafico-cromatiche, prove strumentali e vocali, test e prove motorie, prove tecnico-grafiche.
- Osservazioni sistematiche sulle competenze chiave

Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado:

- a) i tempi massimi di correzione degli elaborati scritti/prove sono corrispondenti a 10 giorni per la scuola primaria e a 15 giorni nella scuola secondaria, salvo motivate eccezioni (come malattia del docente, passaggio tra titolare e supplente sul medesimo posto ecc...);
- b) **Il numero massimo di prove alle quali uno studente può essere sottoposto in un solo giorno di lezione è determinato in una prova scritta e una prova orale o pratica. Solo per motivazioni eccezionali si possono effettuare due prove scritte in un giorno.**
- c) Per alunni e studenti che presentino difficoltà nei processi di apprendimento si predispongono attività di recupero, al fine di conseguire il successo formativo. Tali attività sono programmate dai singoli docenti o dagli organi collegiali competenti nel quadro delle ordinarie attività di programmazione settimanale (sc. primaria) o dei consigli di classe (scuola secondaria di primo grado).
- d) Le attività di recupero in ogni caso sono predisposte nei limiti delle risorse umane e finanziarie di cui dispone l'Istituto. Delle attività intraprese in favore dei singoli, i docenti riferiscono ai rispettivi genitori in occasione dei ricevimenti individuali e periodici.
- e) Ove, con riferimento ad uno studente, si riscontri una situazione di profitto con voti inferiori a 6/10 in una o più discipline o anche di solo comportamento inadeguato, il Team docente o il Consiglio di classe in occasione delle riunioni periodiche può deliberare che il Dirigente Scolastico trasmetta alla famiglia dell'interessato una lettera con la quale si metta al corrente della situazione di profitto non sufficiente e si invitino i genitori ad adottare opportune iniziative. Di norma tali lettere vengono approvate nella scuola secondaria di I grado durante le adunanze dei Consigli di classe.
- f) Su richiesta dei docenti, quando se ne ravvisi la necessità, il Dirigente Scolastico può convocare gli esercenti la potestà genitoriale su uno studente.

INTERVENTI INTEGRATIVI (recupero, consolidamento e potenziamento)

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino, nella scuola primaria, livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e, nella scuola secondaria, carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il recupero previsto in orario curricolare, è costante e s'intende come parte integrante della programmazione disciplinare di ogni docente, nella responsabile volontà di consentire uno studio efficace anche in condizioni iniziali di svantaggio. L'insegnante darà inoltre indicazioni estremamente precise e circoscritte (comunicare sia alla famiglia sia allo studente durante i colloqui e, a fine quadrimestre), sul lavoro che lo studente stesso deve autonomamente svolgere a casa per recuperare l'insufficienza.

In merito alla metodologia del recupero il docente potrà avvalersi di strategie didattiche innovative e dell'organizzazione della classe in gruppi di lavoro finalizzati anche a forme di apprendimento tra pari, alimentando così un comportamento di reciproca solidarietà tra studenti, obiettivo educativo prioritario e parte integrante della crescita complessiva della persona.

Allo stesso tempo si potranno attivare interventi di potenziamento e consolidamento per gli studenti che hanno conseguito risultati pienamente sufficienti ed eccellenti.

L'efficacia degli interventi di recupero, consolidamento e potenziamento viene verificata in base a prove orali o scritte programmate e comunicate allo studente e alla famiglia.

La didattica è progettata e programmata in modo tale da sostenere gli studenti nell'apprendimento e nel raggiungimento degli obiettivi di ogni materia, al fine di garantire il più possibile il successo formativo. I docenti, applicando nella prassi educativa quanto previsto dal D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti) in qualità di professionisti dell'apprendimento creano nella classe un clima di collaborazione e di reciproca fiducia, nel pieno rispetto delle regole condivise nel Patto di Corresponsabilità e nel Regolamento in vigore nell'Istituto. Lo studente è considerato nella sua individualità, sia nella quotidiana relazione d'apprendimento sia in merito agli interventi specifici di recupero necessari, in un dialogo continuo con la famiglia.

3. Titolari della valutazione

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ovvero dal consiglio di classe. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti, come anche i docenti di strumento per gli alunni che frequentano l'Indirizzo Musicale.

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

- La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti

- Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curriculum. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall'intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.

4. Valutazione degli alunni con bisogni speciali

La valutazione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) richiede una particolare attenzione, in quanto questi studenti presentano bisogni educativi speciali che devono essere gestiti in modo personalizzato. Il processo di valutazione, pertanto, si fonda su un forte approccio inclusivo e individualizzato, che prevede:

- Condivisione degli obiettivi individualizzati: ogni alunno con disabilità o DSA deve avere obiettivi specifici definiti nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) o nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Gli obiettivi devono essere condivisi non solo con l'alunno, ma anche con la famiglia, per garantire un lavoro sinergico tra scuola e casa.

- Valutazione in base ai progressi: la valutazione per questi studenti non si concentrerà solo sui risultati finali, ma sui progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti nel PEI o PDP. Questo approccio consente di monitorare in modo più realistico e coerente il miglioramento delle competenze specifiche, che può non seguire la stessa traiettoria degli altri studenti.
- Verifiche mirate: le verifiche per gli alunni con disabilità o DSA dovranno essere progettate per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti, tenendo conto delle specifiche modalità di apprendimento di ciascuno. Ciò può significare l'utilizzo di strumenti compensativi o modifiche nelle modalità di somministrazione delle prove.
- Adattamenti didattici: l'approccio valutativo dovrà essere flessibile e in grado di adattarsi alle difficoltà specifiche dell'alunno, utilizzando strumenti compensativi che rispondano alle necessità del singolo studente, senza penalizzare le sue performance.

4.1 Valutazione degli alunni stranieri

La valutazione degli alunni stranieri è un aspetto particolarmente delicato e deve tener conto non solo del livello di competenza nelle discipline, ma anche delle specifiche difficoltà linguistiche e culturali che questi alunni possono incontrare nel loro percorso scolastico. La normativa, in particolare l'articolo 45, comma 4, del DPR 394/1999, stabilisce che:

- Percorsi di studio adattati e individualizzati: gli alunni stranieri necessitano di un percorso di studio personalizzato, che rispetti le loro competenze linguistiche e le conoscenze pregresse. Gli insegnanti dovranno predisporre adattamenti didattici, che possano includere il rafforzamento della lingua italiana, ma anche il supporto in altre discipline.

- Piani personalizzati: ogni alunno straniero, in base alla sua situazione linguistica e culturale, deve seguire un percorso che tenga conto delle sue esperienze scolastiche precedenti, anche se provenienti da un altro paese.

Questo percorso sarà adattato alle necessità del singolo alunno e all'integrazione delle competenze linguistiche in italiano.

- Definizione degli adattamenti: il Collegio dei Docenti stabilisce gli adattamenti necessari ai programmi di insegnamento, mentre il Consiglio di Classe si occupa di attuarli concretamente, monitorando i progressi e gli sviluppi dell'alunno. Tali adattamenti possono includere la semplificazione delle richieste, l'uso di materiali multilingue o l'introduzione di modalità didattiche inclusive.

In questo contesto, l'obiettivo della valutazione non è solo quello di determinare il livello di conoscenza delle materie, ma di garantire un'opportunità equa di apprendimento, che riconosca il valore delle competenze acquisite in altri contesti culturali e linguistici.

SCUOLA PRIMARIA

OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

La valutazione ha come finalità il successo formativo di ogni alunno: osserva, monitora e descrive le conoscenze e le abilità imprescindibili nella costruzione di competenze trasversali quali la comunicazione efficace, il problem solving, il pensiero creativo e la capacità di lavorare in gruppo. La valutazione delle alunne e degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:

- verificare l'acquisizione degli apprendimenti previsti dal curriculum di istituto e/o dal piano personalizzato-individualizzato (PDP-PEI);
- cogliere i progressi per permettere a tutti gli alunni di migliorare rispetto al proprio punto di partenza;
- scegliere azioni didattiche adeguate ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe;
- predisporre eventuali interventi di recupero e consolidamento, individuali e collettivi;
- orientare gli alunni fornendo indicazioni che motivino l'apprendimento;
- promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e criticità;
- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;
- comunicare alle famiglie gli esiti del processo di apprendimento, in un'ottica di alleanza educativa a sostegno del successo formativo.

L'OM n.3 del 9 gennaio 2025 ha stabilito che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.

Richiamando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, si afferma che la valutazione documenta lo sviluppo dell'identità personale dell'alunno e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo, insieme alla valutazione del processo formativo, al graduale raggiungimento dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum in coerenza con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curriculum di istituto.

I giudizi sintetici da riportare nel documento di valutazione sono individuati dall'ordinanza in una scala decrescente di sei livelli - Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente.

Spetta a ciascuna istituzione scolastica, a norma di quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 275/1999, declinare tali descrizioni per ciascuna disciplina e anno di corso.

La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione.

PERTANTO:

1- VALUTAZIONE IN ITINERE-QUADERNI

Le pratiche relative alla valutazione in itinere, restano a discrezione dei docenti, perché parte del processo di raccolta di elementi per la valutazione sommativa periodica e finale, in coerenza con il Curriculum e le Indicazioni Nazionali. Esse possono essere espresse con giudizi descrittivi o feedback narrativi; non sono da utilizzare scale valoriali e decimali. Il quaderno è uno degli strumenti che attesta e mostra alle famiglie il percorso che si sta effettuando, il lavoro svolto dai figli e le eventuali difficoltà e la valutazione che i docenti restituiscono alle famiglie risponde al reale processo di trasparenza dell'atto valutativo. Nel quaderno non si può valutare con i giudizi sintetici (buono, discreto, ecc) ma si possono dare dei semplici feedback ai

bambini (es. “9 risposte esatte su 12” oppure “Hai lavorato con impegno” oppure “Il testo è chiaro e scorrevole. Le frasi sono ben strutturate. Fai attenzione, però, all’ortografia. Rileggi le parole sottolineate in verde e riscrivile correttamente”). **Il quaderno rimarrà a testimonianza del percorso di apprendimento di ogni alunno e le valutazioni espresse nel quaderno non saranno riportate nel registro.** Questi feedback devono consentire una rappresentazione comprensibile e trasparente del percorso di apprendimento di ciascun alunno sia alle famiglie che agli studenti stessi. Viste le caratteristiche della valutazione sopra descritta e l'importanza di mantenere con le famiglie un canale comunicativo aperto anche al di là dei colloqui individuali, è importante che il feedback valutativo, sul quaderno, sia continuativo ed efficace. Pertanto è dovere dei docenti la correzione dei quaderni degli alunni con l’apposizione di un giudizio descrittivo.

2-VALUTAZIONE IN ITINERE-REGISTRO

Nel registro andranno inserite almeno due/tre prove per quadrimestre, indicando il contenuto della prova e inserendo un breve giudizio descrittivo estrapolato dai descrittori dei livelli elaborati dall’Istituto e corrispondenti al nucleo fondante su cui si è voluto predisporre la prova (ad es. i nuclei fondanti di italiano sono : Ascolto e parlato -Lettura e comprensione - Scrittura - Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua)

3-VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE (valutazione I e II quadrimestre in pagella)

Per ogni disciplina il docente apporrà un giudizio sintetico secondo l’OM 3 del 9.01.2025 e i descrittori di riferimento sono quelli indicati nell’allegato A dell’OM citata.

La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio sintetico.

Nell’Allegato si riportano gli indicatori e i relativi descrittori delle valutazioni distinti per ciascuna discipline per ciascun anno di corso, come previsto dall’OM 2867 del 23-01-2025; si riportano anche e descrittori della valutazione del comportamento, di ed. civica, di religione cattolica e di attività alternativa all’IRC.

SCUOLA SECONDARIA

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è effettuata dai docenti di classe, mediante l’attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica si dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno, valorizzando l’attivazione da parte dell’istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l’ammissione alla classe successiva o

all'esame di Stato, è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi. La valutazione del comportamento, nel caso in cui sia inferiore ai sei decimi, pregiudica l'ammissione alla classe successiva nonché l'ammissione all'esame di stato.

Per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal collegio dei docenti (V. paragrafo dedicato).

Per essere ammessi all'esame di Stato gli alunni, oltre ad aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale personalizzato, devono aver partecipato alle prove Invalsi, che si svolgono nel mese di aprile, non avere una valutazione del comportamento inferiore ai sei decimi e non essere incorsi nella sanzione disciplinare che prevede l'esclusione dall'esame.

Durante lo scrutinio finale i docenti del consiglio di classe attribuiscono all'alunno un voto di ammissione (GIUDIZIO DI IDONEITA') che fa riferimento al percorso scolastico triennale. Può anche essere inferiore a 6/10.

1. Valutazione prove con punteggio numerico

Sulla verifica di ogni alunno il docente esplicita il punteggio ottenuto e il voto numerico corrispondente. Le valutazioni di tutte le prove vanno riportate sul registro elettronico. Se una prova viene consegnata in bianco, si attribuisce il giudizio: **PROVA NON VALUTABILE e si dovrà somministrare una prova di recupero ricalibrata, anche orale.**

Nella Scuola Secondaria di primo grado si possono utilizzare i voti $4\frac{1}{2}$ e 4; se la valutazione ottenuta nella prova è compresa tra lo 0 ed il 4 si attribuisce il voto 4.

Si dovranno somministrare prove di recupero scritte o orali per gli alunni che non hanno raggiunto una valutazione sufficiente.

L'impreparazione deve essere segnalata nel registro on-line, ma, in linea generale, peserà in modo diversificato nella valutazione quadrimestrale (una somma di impreparati non può sistematicamente entrare nella media).

Tuttavia occorre precisare che la valutazione intermedia e finale non è la semplice espressione della media matematica dei voti poiché concorrono alla sua formulazione anche il processo di apprendimento, la partecipazione e l'impegno.

1.1 Valutazione quadrimestrale

I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione conclusiva di fine periodo (quadrimestre o anno); quest'ultima tiene conto, infatti, di altri elementi o criteri, perché non considera solo il punteggio medio delle prestazioni disciplinari, ma guarda anche al processo complessivo di sviluppo degli apprendimenti e di maturazione della persona. Conseguentemente, nell'espressione dei voti e/o giudizi **conclusivi** si concorda il riferimento ai seguenti criteri:

- ✓ esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi;
- ✓ progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;

- ✓ progresso delle potenzialità personali;

Le valutazioni partiranno dal 4 (quattro). In caso di insufficienza a fine anno scolastico, il docente dovrà motivare l'esito documentandolo mediante:

- ✓ attività e prove effettuate comprese quelle di recupero
- ✓ personalizzazione dei percorsi di studio
- ✓ utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati quando vi sono le condizioni e le risorse per effettuarli

1.2 Espressione del giudizio globale sia per la scuola primaria che secondaria:

L'Art. 2 co 3 del D. Lgs 62/2017 recita: "La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto".

Pertanto, con la valutazione intermedia e finale, insieme alla valutazione del profitto e del comportamento va formulato un giudizio globale sui processi e sul livello complessivo di maturazione degli apprendimenti, in forma narrativa. Esso prende maggiormente a riferimento la qualità, i ritmi, le modalità di apprendimento e si è ancora maggiormente alle competenze nel loro complesso, in particolare a quelle metodologiche, metacognitive e sociali. Il giudizio globale rende conto di come, progressivamente, le competenze evolvono nel tempo e rappresenta un valido elemento di informazione per la redazione della certificazione al termine della scuola primaria e del ciclo.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI HA DEFINITO I SEGUENTI INDICATORI in base ai quali sarà strutturato un giudizio globale complessivo al termine dei due quadrimestri scolastici:

SCUOLA SECONDARIA

- I progressi nell'apprendimento
- La capacità di raccogliere, organizzare e rielaborare un insieme di informazioni e contenuti
- La qualità della partecipazione al lavoro comune
- La cura e l'impegno per l'esecuzione dei compiti affidati
- Capacità di organizzare il proprio apprendimento modo autonomo

SCUOLA PRIMARIA:

- La partecipazione
- il contributo alle attività didattiche
- L'attenzione e la partecipazione
- La capacità di comunicare
- L'applicazione delle abilità conseguite

2. Criteri per la valutazione intermedia e finale del comportamento della scuola secondaria

La valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2 comma 5 del D.Lgs n. 62 del 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), punto 2 della Legge 150 del 2024, è espressa **in decimi**.

Ai sensi dell'art 2-bis (introdotto dall'art.1 comma 1, lettera b) della Legge 150/2024) del medesimo D.Lgs n. 62/2017, "se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi". Il voto viene espresso dall'intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta del docente Coordinatore di classe. La valutazione del comportamento farà riferimento, **TOTALMENTE O PARZIALMENTE**, ai seguenti indicatori:

- **Rispetto dei Regolamenti Scolastici e delle regole di convivenza civile,**
- **Socializzazione,**
- **Rapporto con la figura educativa,**

- **Attenzione e partecipazione alle attività didattico educative,**
- **Impegno, adempimento delle consegne scolastiche e senso di responsabilità.**

Di seguito la griglia di utilizzo per la formulazione del voto di comportamento.

INDICATORI	10	9	8	7	6	5
Rispetto dei Regolamenti Scolastici e delle regole di convivenza civile	Rispetto dei Regolamenti d'Istituto e delle regole di convivenza civile, in qualsiasi contesto, sempre scrupoloso, responsabile e consapevole.	Rispetto dei Regolamenti d'Istituto e delle regole di convivenza civile, in qualsiasi contesto, quasi sempre responsabile e consapevole.	Rispetto dei Regolamenti d'Istituto e delle regole di convivenza civile, in qualsiasi contesto, generalmente responsabile.	Rispetto dei Regolamenti d'Istituto e delle regole di convivenza civile carente e/o occasionale utilizzo non idoneo dei locali e/o delle attrezzature scolastiche. Comportamento poco responsabile a scuola e/o durante uscite didattiche e viaggi di istruzione.	Rispetto dei Regolamenti d'Istituto e delle regole di convivenza civile spesso assente e/o ricorrente utilizzo non idoneo dei locali e/o delle attrezzature scolastiche. Comportamento irresponsabile a scuola e/o durante uscite didattiche e viaggi di istruzione.	Rispetto dei Regolamenti d'Istituto e delle regole di convivenza civile assente e/o sistematico utilizzo non idoneo e/o volontario danneggiamento dei locali e/o delle attrezzature scolastiche. Comportamento irresponsabile e pericoloso per sé o per gli altri a scuola e/o durante uscite didattiche e viaggi di istruzione.
Socializzazione	Relazione con i pari e con gli adulti corretta, collaborativa, solidale e inclusiva , sempre improntata al rispetto e all'accettazione dell'altro.	Relazione con i pari e con gli adulti corretta, collaborativa e solidale , improntata al rispetto e all'accettazione dell'altro.	Relazione con i pari e con gli adulti corretta , improntata generalmente al rispetto dell'altro.	Relazione con i pari e con gli adulti selettiva e/o non sempre corretta.	Relazione con i pari e con gli adulti poco corretta e assunzione talvolta di atteggiamenti offensivi, denigratori e prevaricatori.	Relazione con i pari e con gli adulti scorretta , ripetuta assunzione di atteggiamenti offensivi, denigratori e prevaricatori oltre che di comportamenti identificabili come bullismo o cyberbullismo.
	Rapporto con la figura educativa sempre collaborativo, consapevole e costruttivo,	Rapporto con la figura educativa collaborativo, consapevole e costruttivo , completa	Rapporto con la figura educativa generalmente collaborativo e consapevole , buona	Rapporto con la figura educativa non sempre collaborativo, selettivo e	Rapporto con la figura educativa non collaborativo , ridotta disponibilità	Rifiuto del rapporto con la figura educativa, indisponibilità all'ascolto e ripetuta

Rapporto con la figura educativa	completa disponibilità all'ascolto; contributo attivo al proprio processo di apprendimento e di crescita.	disponibilità all'ascolto.	disponibilità all'ascolto.	ridotta disponibilità all'ascolto.	all'ascolto e assunzione talvolta di atteggiamenti oppositivi.	assunzione di atteggiamenti oppositivi.
Attenzione e partecipazione alle attività didattico educative	Attenzione piena e partecipazione sempre attiva collaborativa e costruttiva , in qualsiasi contesto.	Attenzione piena e partecipazione attiva e collaborativa in qualsiasi contesto.	Attenzione incostante , partecipazione non sempre attiva .	Attenzione e partecipazion e selettive , spesso carenti ; occasionali episodi di disturbo.	Attenzione carente , partecipazione solo se sollecitata ; frequenti episodi di disturbo.	Attenzione e partecipazione assenti ; disturbo sistematico.
Impegno, adempimento delle consegne scolastiche Senso di responsabilità	Impegno puntuale e proficuo; corretto e regolare adempimento delle consegne, e totale senso di responsabilità nell'organizzazione e del proprio lavoro scolastico.	Impegno puntuale; corretto e regolare adempimento delle consegne, e discreto senso di responsabilità nell'organizzazione e del proprio lavoro scolastico.	Impegno incostante ; adempimento delle consegne abbastanza regolare .	Impegno talvolta insufficiente ; adempimento delle consegne discontinuo .	Impegno insufficiente ; adempimento delle consegne saltuario .	Impegno assente; mancato adempimento delle consegne.

(art. 4, commi 6, 9 e 9 bis del DPR n. 249/1998 "c.6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. - c. 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. - c 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico").

Nell'Allegata cartella zippata si riportano gli indicatori e i relativi descrittori delle valutazioni distinti Per ciascuna discipline per ciascun anno di corso, come previsto dall'OM 2867 del 23-01-2025; si riportano anche e descrittori della valutazione del comportamento, di ed. civica, di religione cattolica e di attività alternativa all'IRC.

3. Rilevazione nazionale INVALSI

Scuola Primaria

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle

lingue (comma 4). Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto.

Scuola Secondaria

L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo n. 62/2017. Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Le prove si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono somministrate mediante computer (comma 1). La correzione della prova è totalmente centralizzata; la trasmissione dei dati all'INVALSI è automatica e contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all'esaurimento del tempo previsto per la prova). L'esito delle prove INVALSI confluisce nella certificazione delle competenze in livelli descrittivi. La relativa partecipazione rappresenta un requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

4. Validazione anno scolastico

In riferimento all'art. 2 comma 10 DPR 22 giugno 2009, n. 122, come confermato dal D.Lgs 62/2017, "nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate."

Considerato quindi che i docenti debbono accertare per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni consistente in almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, e che solo per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite, il Collegio dei Docenti riconosce quanto segue:

1. E' comunque valida la frequenza documentata presso altre Scuole statali o parificate dello stesso Ordine nel corso dell'anno scolastico di riferimento.
2. La deroga è discrezionalmente applicabile per gli alunni non italofofoni iscritti in corso d'anno nella classe spettante in base all'età anagrafica o nelle classi immediatamente precedenti o successive. Ciò a patto che gli stessi, a insindacabile giudizio del Consiglio di classe/Team, posseggano competenze, abilità e attitudini che consentano di affrontare le esperienze e il lavoro previsti per la classe successiva.

E' ammissibile la deroga nei seguenti casi:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati per assenze anche non continuative;
- alunni stranieri neoiscritti;
- situazione di disagio socio-familiare documentate dai servizi sociali o da esperti;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- terapie e/o cure programmate;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- aggiornamento permessi di soggiorno;
- Eccezionali eventi atmosferici cfr. circ MIUR Prot. 6588/A34a del 21 maggio 2013 a patto che gli alunni interessati abbiano conseguito, a insindacabile giudizio del Consiglio di classe/Team, risultati formativi complessivi compatibili con i percorsi previsti;
- alunni H.

I Team dei docenti della scuola primaria in presenza di alunni con un numero di assenze rilevante e i Consigli di classe della scuola secondaria in presenza di alunni con assenze che superino i limiti di legge, vaglieranno le singole situazioni e applicheranno i criteri stabiliti dal Collegio.

5. Svolgimento scrutinio finale

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni delle alunne e degli alunni relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

- Le alunne e gli alunni per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio.
- Le alunne e gli alunni per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni:
 - situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
 - possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Le alunne e gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato). Il Consiglio di Classe terrà conto e analizzerà le condizioni di deroga.

6. Condizioni generali per non ammissione (dal D.lvo 62/2017)

Globalmente, sia per la scuola primaria che secondaria valgono le seguenti condizioni di non ammissione rilevate dal Consiglio di Classe:

- 1- che le lacune siano gravissime e diffuse: in tal caso si accompagnerà la non ammissione da una relazione da parte del coordinatore del CdC o (se esistono i presupposti) da parte del team docente;
- 2- che la ripetenza potrebbe consentire di raggiungere una più completa maturazione della personalità

e una più consapevole adesione alla vita della scuola (anche in questo caso sarà necessaria relazione come indicato sopra);

3- che durante l'anno l'alunno sia stato inserito in attività di recupero, ove le condizioni lo consentissero (anche questo aspetto si dovrà inserire nella relazione di cui sopra);

4- che prima dello scrutinio venga presentata al Dirigente Scolastico una relazione dettagliata e riassuntiva di tutto il percorso e degli esiti finali, per consentire un adeguato inserimento nella classe futura;

5-(per la scuola secondaria) che l'alunno sia stato sospeso per più di 15 gg. (vedi Regolamento – sanzioni disciplinari);

6-(solo per la secondaria) che l'alunno riporti una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi

7- che le situazioni di svantaggio o problematiche che abbiano avuto segnalazioni e/o pareri di esperti esterni tengano necessariamente in dovuta considerazione la consultazione di tali esperti per completare il percorso di non ammissione;

8-(per la scuola secondaria) che le assenze non siano riconducibili ai criteri di deroga deliberati dal Collegio dei Docenti;

9-(per la scuola secondaria) tenuto conto del disposto del T.U. n.297/1994, art. 182, co. 1 “Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta può essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 112” e dell'art. 192, co. 4 “Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (...)”.

6.1 Criteri per la non ammissione nella scuola primaria

Art. 3 del D.lgs 62/2017

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Criteri per valutare la non ammissione:

- conseguimento in numero maggioritario di discipline di mancata acquisizione dei livelli essenziali stabiliti con assenza o grave carenza delle abilità e delle conoscenze propedeutiche agli apprendimenti successivi (letto scrittura, logica matematica e calcolo) mancati processi di miglioramento in alcuna delle discipline registrate non sufficienti, nonostante le azioni

specifiche e documentate di stimoli individualizzati messi tempestivamente in atto dal Consiglio di Classe o team docenti

La non ammissione nella Scuola Primaria si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare un processo positivo di crescita, con tempi più lunghi e adeguati ai ritmi individuali
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza
- come evento da considerare, senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti, specialmente negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria di primo grado)

Il verbale di delibera della non ammissione deve riportare tutte le documentate strategie individualizzate messe in atto per migliorare i livelli registrati carenti.

Nella scuola primaria i docenti di team competenti ad esprimere la valutazione finale di ciascun alunno procedono all'eventuale non ammissione del medesimo solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, dopo aver informato la famiglia delle problematiche relative, con deliberazione adottata all'unanimità dall'équipe docenti. Trattasi di casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Per unanimità si deve intendere consenso formale di tutti gli aventi titolo al voto, fatta salva la previsione di cui all'art. 309 del T. U promulgato mediante D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297. La specifica motivazione deve essere recata da una dettagliata relazione che i docenti contitolari di classe redigono collegialmente, sottoscrivono e trasmettono al Dirigente Scolastico non oltre il 25 maggio dell'anno scolastico di riferimento.

6.2.Criteri per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di stato per la scuola secondaria di primo grado

Art. 6 del D.Lgs 62/2017

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

- 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.**
- 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.**
- 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.**

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

La famiglia dovrà sempre essere preventivamente informata tramite lettera scritta della grave situazione del figlio.

Eventuali sanzioni disciplinari subite dallo studente di scuola secondaria non possono influire sull'espressione del giudizio delle singole discipline.

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri che tutti i Consigli di classe dovranno osservare per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno. Viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5/10, insufficienza grave la valutazione 4/10.

A. Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:

- ✓ progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- ✓ atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- ✓ impegno e partecipazione soddisfacenti nel lavoro sia a scuola che in ambito extrascolastico;
- ✓ concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;

B. Il Consiglio di classe può ammettere l'alunno alla classe successiva o all'esame di stato anche se in mancanza o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

In questo caso la scuola nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa prevederà per gli alunni ammessi alla classe successiva, un recupero estivo autonomo su una programmazione per obiettivi minimi definita dal docente.

C. Il Consiglio di classe decreta a maggioranza di non ammettere l'alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rilevasse insufficienze diffuse tra insufficienze gravi con votazione 4/10 e lievi con votazione 5/10.

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento (certificate o segnalate dai docenti), per gli alunni segnalati per situazioni documentate di disagio e per gli alunni ripetenti sarà possibile derogare rispetto a quanto precedentemente deliberato nel momento in cui il Consiglio di classe ritenga più proficuo per il percorso di maturazione dell'alunno il proseguimento degli studi in un nuovo contesto. In tali casi, si formulerà un giudizio motivato messo a verbale.

Non sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato gli Studenti che non hanno effettuato le prove INVALSI.

7. Ammissione all'esame di stato

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al CdC, presieduto dal Dirigente scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto. In tale occasione, la valutazione collegiale assume una rilevanza ancora più peculiare e delicata, poiché il CdC si trova, di fatto, a fare un bilancio del complessivo livello raggiunto dagli allievi all'immediata vigilia del compimento dell'intero primo ciclo di istruzione e nella prospettiva ormai ravvicinata della prosecuzione degli studi nella scuola secondaria di secondo grado.

La formulazione del voto di ammissione non è una media dei voti di profitto. È una valutazione che apprezza l'andamento generale degli apprendimenti dell'alunno nell'ultimo anno e anche nell'intero triennio. Ricordiamo che è possibile l'ammissione anche con voto inferiore a sei decimi; è bene tenere presente che il voto di ammissione ha molto peso nel calcolo del voto finale.

DESCRITTORI VOTO DI AMMISSIONE:

VOTO	LIVELLO
5	<p>Le conoscenze acquisite sono basilari, frammentarie e poco significative in molte discipline.</p> <p>L'abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede supporto dell'adulto o dei compagni.</p> <p>I progressi nell'apprendimento sono stati scarsi, lenti e discontinui. L'impegno si è mostrato assai limitato e non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro. Il lavoro scolastico è limitato e condizionato dalle capacità di organizzazione, di pianificazione e di individuazione delle priorità.</p>
6	<p>Le conoscenze acquisite sono essenziali.</p> <p>L'abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti, seppure con il supporto dell'adulto o dei compagni, si è evidenziata in frequenti occasioni.</p> <p>L'impegno si è mostrato sufficiente, anche se non sempre le strategie di lavoro e di studio si sono rivelate efficaci. Il lavoro scolastico va migliorato dal punto di vista dell'organizzazione dei tempi, dell'utilizzo degli strumenti, della individuazione delle priorità e nella pianificazione delle azioni.</p>
7	<p>Le conoscenze acquisite sono discrete. L'applicazione negli usi e nelle procedure, una volta apprese le istruzioni, è generalmente corretta, anche se generalmente necessitano di esercizio aggiuntivo. L'impegno è stato buono. Il lavoro scolastico ha visto una progressiva positiva evoluzione, anche se ci sono spazi di miglioramento nell'organizzazione dei tempi e delle priorità e nella pianificazione delle azioni.</p>

8	<p>Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti. L'applicazione negli usi e nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e consapevole. L'impegno si è mostrato costante e assiduo. Il lavoro scolastico è buono per quanto riguarda l'organizzazione dei tempi e degli strumenti; si è vista una positiva e progressiva evoluzione, con ulteriori spazi di incremento, nelle capacità di pianificare, progettare e di agire tenendo conto delle priorità.</p>
9	<p>Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L'abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia e responsabilità, spirito critico. L'impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da buone strategie, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e anche nuovi.</p>
10	<p>Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. L'abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito critico; l'adattamento a contesti nuovi è generalmente rapido, efficace, autonomo. L'impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da ottime strategie di organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e nuovi.</p>

7.1 Superamento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione

L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.